

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 febbraio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella **Gazzetta Ufficiale** telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 6.

Riorganizzazione del Centro di formazione
studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della

legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0025) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 214.

Regolamento recante disposizioni per il fun-
zionamento del fondo perequativo dei proventi
derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato

da incarichi arbitrali. (10G0019) Pag. 4



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 novembre 2009.

Nomina del prefetto Carlo De Stefano a Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. (10A01348) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 novembre 2009.

Nomina del prefetto Paolo Calvo a Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. (10A01349) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 novembre 2009.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (10A01353) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Valle di Maddaloni e nomina del commissario straordinario. (10A01615) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Pazzano e nomina del commissario straordinario. (10A01616) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Sestriere e nomina del commissario straordinario. (10A01617) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellina Marittima. (10A01618) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Borghetto Alessandrino e nomina del commissario straordinario. (10A01619) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009.

Ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2009. (10A01358) Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero della giustizia**

DECRETO 21 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Perticarò Luigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (10A01357) Pag. 30

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2010.

Iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti Internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «A. Manzoni & C. S.p.a.», in Milano. (10A01715) Pag. 31

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «IMECO (Istituto mediazione e controllo)», in Milano. (10A01716) Pag. 32

Ministero della salute

DECRETO 18 gennaio 2010.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Virtù», in Pontremoli. (10A01346) Pag. 33

Ministero dell'economia e delle finanze

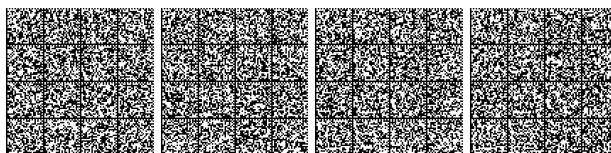
DECRETO 27 gennaio 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Crazy 7 on line». (10A01777) Pag. 33

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 21 ottobre 2009.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative. (10A01344) Pag. 35



DECRETO 21 ottobre 2009.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative di varie regioni italiane. (10A01345) Pag. 37

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Edile Spaziotremila - Società cooperativa», in Apricena e nomina del commissario liquidatore. (10A01330) Pag. 39

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Tartuficola Laziale - Società cooperativa a r.l.», in Campoli Appennino e nomina del commissario liquidatore. (10A01331) Pag. 39

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa C.I.A.S. Cooperativa ingegneria appalti servizi - Società cooperativa», in Monza e nomina del commissario liquidatore. (10A01332). Pag. 40

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Surf in Paradise - P.S.C.R.L.», in Parma e nomina del commissario liquidatore. (10A01333) Pag. 40

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le 5 S Società cooperativa in liquidazione», in Imola e nomina del commissario liquidatore. (10A01334) Pag. 41

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Bolsena pesca», in Bolsena e nomina del commissario liquidatore. (10A01335) Pag. 41

DECRETO 27 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Trasporti Rapidi - Soc. coop. a r.l.», in Firenze e nomina dei commissari liquidatori. (10A01329) Pag. 42

DECRETO 27 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piano della Spina - Società cooperativa», in Filiano e nomina dei commissari liquidatori. (10A01336) Pag. 42

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 21 gennaio 2010.

Rettifica del decreto 1° dicembre 2009, relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Chiara Atzori, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (10A01355) Pag. 43

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 30 settembre 2009.

Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione. (10A01676) Pag. 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università telematica «Giustino Fortunato»

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 2009.

Modificazioni allo statuto. (10A01620) Pag. 51

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 2010.

Modificazioni allo statuto. (10A01714) Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. (10A01356) Pag. 52

Rilascio di *exequatur* (10A01325) Pag. 52

Rilascio di *exequatur* (10A01326) Pag. 52

Rilascio di *exequatur* (10A01327) Pag. 52

Rilascio di *exequatur* (10A01328) Pag. 52



Ministero della difesa

Sdemanializzazione dell'ex postazione antiaerea denominata «Batteria S.R. 413», in località Punta Giglio di Alghero (10A01351). Pag. 52

Sdemanializzazione degli ex sbarramenti difensivi denominate «Orsaria» e «Le Braide», in Premariacco (10A01352). Pag. 53

Ministero dello sviluppo economico

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «INCSA S.r.l.», in Roma. (10A01625). Pag. 53

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo «Italiana Ispezione S.r.l.», in Benevento. (10A01624). Pag. 53

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Marche Auditing S.a.s. di Venturini Maurizio & C.», in Ancona. (10A01347). Pag. 53

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barolo» e proposta del relativo disciplinare di produzione. (10A01350). Pag. 53

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan idroclorotiazide Mylan Generics» (10A01425). Pag. 94

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan/Idroclorotiazide Teva» (10A01426). Pag. 99

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Winthrop» (10A01427). Pag. 107

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Albumina Ati» (10A01613). Pag. 111

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) FME» (10A01614). Pag. 115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tomudex» (10A01626). Pag. 116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kayexalate» (10A01627). Pag. 117

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lormetazepam Alter» (10A01628). Pag. 118

Regione Campania

Piano per l'Area di sviluppo industriale della provincia di Napoli (10A01354). Pag. 119

Regione Emilia-Romagna

Approvazione del Piano per il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (10A01621). Pag. 119

Ufficio territoriale del Governo di Trieste

Ripristino del cognome in forma originaria (10A01622). Pag. 119

Ripristino del cognome in forma originaria (10A01623). Pag. 119

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

DECRETO 27 novembre 2009.

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. (Decreto n. 18354). (10A01133)

Comunicato relativo al decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 concernente «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici». (10A01134)



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25**Autorità per l'energia elettrica
e il gas**

DELIBERAZIONE 1° dicembre 2009.

Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia di L'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009. (Deliberazione n. ARG/com 185/09). (10A01302)

DELIBERAZIONE 24 novembre 2009.

Disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2010 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007. (Deliberazione n. EEN 21/09). (10A01303)

DELIBERAZIONE 17 novembre 2009.

Aggiornamento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dei parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02. (Deliberazione n. ARG/elt 174/09). (10A01304)

DELIBERAZIONE 17 novembre 2009.

Avvio del procedimento finalizzato alla individuazione dei soggetti titolari delle reti interne d'utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ed alla formulazione dell'elenco dei medesimi soggetti da comunicare al Ministero dello sviluppo economico. (Deliberazione n. ARG/elt 175/09). (10A01305)

DELIBERAZIONE 19 novembre 2009.

Proroga dei termini di applicazione dei corrispettivi PED non monorari ai clienti domestici. (Deliberazione n. ARG/elt 177/09). (10A01306)

DELIBERAZIONE 20 novembre 2009.

Determinazione delle misure e dei corrispettivi di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia». (Deliberazione n. ARG/elt 179/09). (10A01307)

DELIBERAZIONE 1° dicembre 2009.

Approvazione delle proposte contrattuali di Terna di cui all'articolo 65-bis, comma 65-bis.5 dell'allegato A della deliberazione n. 111/06, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09. (Deliberazione n. ARG/elt 183/09). (10A01308)

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2009.

Modifiche delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto derivanti dall'applicazione della legge n. 99/2009. (Deliberazione n. ARG/elt 186/09). (10A01309)

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2009.

Integrazione nel sistema elettrico delle unità di produzione che cedono tutta o parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92. (Deliberazione n. ARG/elt 187/09). (10A01310)

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2009.

Integrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 12 della deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, e disposizioni preliminari concernenti i controlli relativi all'erogazione dell'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. (Deliberazione n. ARG/elt 190/09). (10A01311)

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2009.

Disposizioni in materia di contenimento del rischio credito per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali. (Deliberazione n. ARG/elt 191/09). (10A01312)

DELIBERAZIONE 17 novembre 2009.

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Modificazioni e integrazioni alla deliberazione 6 agosto 2009, ARG/com 113/09. (Deliberazione n. ARG/gas 176/06). (10A01313)

DELIBERAZIONE 1° dicembre 2009.

Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG): approvazione della parte II «Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG)», approvazione della parte III «Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG)», disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e modifiche all'Allegato A della deliberazione n. 11/07. (Deliberazione n. ARG/gas 184/09). (10A01315)

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2009.

Modifiche della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, per la definizione di criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento. (Deliberazione n. ARG/gas 192/09). (10A01316)



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2009.

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. (Decreto n. 18354).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Reg. (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale;

VISTA la direttiva n. 91/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche riguardante il riordinamento degli usi civici;

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194 recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

VISTO il Decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 146 in materia di attuazione della direttiva n. 98/58CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;



VISTO il Decreto legislativo del 29 aprile 2006 n.217 sulla revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, ed in particolare l'Allegato 13 per quanto concerne i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica;

VISTO il Decreto ministeriale n. 91436 del 4 agosto 2000 sulle modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/1999 sulle produzioni animali biologiche;

VISTO il Decreto ministeriale del 29 marzo 2001 di modifica del Decreto ministeriale del 4 agosto 2000 inerente il metodo delle produzioni zootecniche biologiche;

VISTO il Decreto ministeriale del 7 luglio 2005 relativo all'esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 392/2004, e all'approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari»;

VISTO il Decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

VISTO il “Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici del 15 aprile 2005” approvato con il Decreto ministeriale del 21 dicembre 2005;

VISTA la nota prot. 7344-P del 17 marzo 2009 con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali contenente indicazioni sull'impiego di corroboranti, biostimolanti, potenziatori della resistenza delle piante in agricoltura biologica;

CONSIDERATO necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni comunitarie di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti applicativi;

CONSIDERATA la necessità di abrogare provvedimenti ministeriali adottati sulla base della normativa comunitaria relativa al settore dell'agricoltura biologica non più in vigore;

RITENUTO, altresì, necessario mantenere in linea generale la modulistica, adottata in conformità del Reg. (CEE) n. 2092/91, per l'attuazione dei nuovi regolamenti comunitari citati;

CONSIDERATA la necessità di prevedere in alcune procedure di concessione di deroghe da parte delle Regioni e Province autonome l'istituto del silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

CONSIDERATA la necessità di affidare all'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) la gestione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici ed il mantenimento della banca dati informatizzata delle varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale;



SENTITO il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 1 aprile 2009;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 29 ottobre 2009.

DECRETA

Articolo 1

Premesse e obiettivi

Il presente Decreto contiene disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 834/2007, e successive modifiche, e dei relativi regolamenti comunitari di applicazione completando a livello nazionale il quadro normativo di riferimento.

Il presente Decreto riguarda le seguenti aree tematiche in corrispondenza dei relativi articoli dei regolamenti comunitari citati:

- 1) Campo di applicazione;
- 2) Produzione vegetale;
- 3) Produzione animale;
- 4) Prodotti trasformati;
- 5) Norme di conversione;
- 6) Norme di produzione eccezionale;
- 7) Banca dati sementi;
- 8) Etichettatura;
- 9) Controllo;
- 10) Trasmissione di informazioni alla Commissione europea;
- 11) Importazioni.

Ai fini del presente Decreto per MiPAAF si intende il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare, Qualità e Tutela del Consumatore, Ufficio Agricoltura Biologica, Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma.



Articolo 2

Campo di applicazione

In conformità all'art. 1, paragrafo 3, secondo comma, del Reg. (CE) n. 834/2007 con Decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data in vigore del presente Decreto, saranno previste norme nazionali relative alla etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

Articolo 3

Produzione vegetale

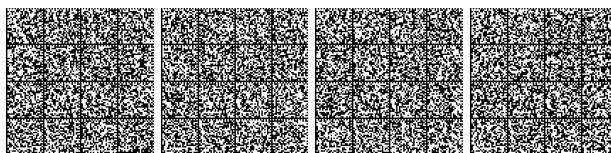
1) Norme di produzione vegetale - Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007

Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del Reg. CE n. 834/07 la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.

In caso di colture seminate, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

In deroga a quanto sopra riportato:

- i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;
- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;
- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.
- le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.



In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.

Il presente articolo non si applica alle coltivazioni legnose da frutto ed erbacee poliennali.

2) Documenti giustificativi - art. 3 e art. 5 del Reg. (CE) n. 889/2008

Il documento giustificativo, di cui all'art. 3 paragrafo 1 e all'art. 5 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, che attesta la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 889/08, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08, deve intendersi, in primo luogo, la dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.

Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano ciascun singolo intervento:

- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari;
- modelli fitopatologici previsionali;
- registrazione delle catture su trappole entomologiche.

3) Concimi e ammendanti - art. 3 e Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008

3.1) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del DLgs n. 217/06.

Le condizioni d'uso dei suddetti concimi ed ammendanti sono quelle previste dall'allegato I del Reg. (CE) 889/08.

3.2) Si intende per "allevamento industriale" di cui alla "*descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso*" dell'allegato I del Reg. (CE) n. 889/08 relativamente ai prodotti:

- *prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: letame;*
- *letame essiccato e pollina;*
- *effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;*
- *effluenti liquidi di allevamento.*



un allevamento in cui si verifichino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
- b) gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

I prodotti di cui ai trattini del precedente paragrafo 3.2) potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.

4) Antiparassitari e prodotti fitosanitari - art. 5, paragrafo 1 e Allegato II, punto 6 del Reg. (CE) n. 889/2008

Le Regioni e le Province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008. Le Regioni e Province Autonome informano, entro un mese, il MiPAAF sulle deroghe concesse.

5) Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale - art. 16 del Reg. (CE) n. 834/2007

Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 194, i prodotti elencati nell'allegato 1 al presente Decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.

Tutti i prodotti elencati in Allegato 1 sono immessi in commercio con etichetta recante indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del citato DLgs 17 marzo 1995 n. 194.

Sentito il parere del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e di intesa con la conferenza Stato Regioni, il Ministero della Salute, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tenuto anche conto delle istanze degli organismi ufficiali o di ricerca impegnati in attività agricola, delle organizzazioni professionali di settore e di soggetti privati, provvede all'eventuale modifica o integrazione dell'allegato 1 con ulteriori prodotti precisando i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione;

I prodotti di cui sopra possono essere usati anche in agricoltura convenzionale.



Articolo 4

Produzione animale

1) Origine degli animali biologici in apicoltura – art. 8 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (CE) 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera sicula* (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.

2) Origine degli animali non biologici - artt. 9 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008

2.1) In un'azienda biologica possono essere introdotti unicamente animali allevati in modo biologico. Solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni degli artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico.

Al fine di verificare la disponibilità di animali biologici di cui all'art. 9 paragrafo 1 – 5 e all'art. 42 del Reg. (CE) n. 889/2008 viene istituita e mantenuta, presso il MiPAAF, una banca dati su base volontaria, contenente le informazioni sulla disponibilità di animali allevati con metodo biologico.

La banca dati informatizzata è costituita dalle informazioni provenienti dai produttori stessi ed è consultabile presso il sito del SINAB: www.sinab.it.

La procedura attraverso la quale il produttore inserisce le informazioni nella suddetta banca dati è descritta nell'allegato 2.

2.2) L'autorità competente di cui al paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammifere non biologiche consentite per il rinnovo del patrimonio, è la Regione o Provincia autonoma alla quale l'azienda ha presentato notifica.

L'azienda interessata all'ottenimento della deroga inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento delle indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'autorità competente sopra specificata.

L'autorità competente, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, rilascia parere sull'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle Regioni e Province autonome.



Per “*estensione significativa dell’azienda*”, di cui alla lettera a) paragrafo 4 dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intende una dimensione delle “unità di produzione”, definite alla lettera f), art. 2 del Reg. (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento, del capitale animale adulto in produzione, almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie.

Non è inclusa nella definizione di “*estensione significativa dell’azienda*” quella di comprensorio derivante dagli accordi di cooperazione prevista al paragrafo 3 dell’art. 3 del Reg. (CE) n. 889/2008.

3) Ricoveri per gli avicoli – art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008

3.1) Con riferimento all’elenco di cui alla lettera e) del paragrafo 3 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008, che prevede il numero massimo di avicoli contenuto in ciascun ricovero, la categoria “pollastrelle” è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii).

3.2) In riferimento al paragrafo 5 comma 2 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008 viene istituito un gruppo di lavoro presso il MiPAAF per la definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento che verranno inseriti in uno specifico elenco ufficiale.

4) Area di pascolo comune – art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per “aree di pascolo ad uso civico”, di cui al punto v) della lettera b) dell’art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007, e per “aree di pascolo comune”, di cui al paragrafo 3 dell’art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono:

- aree di proprietà di Enti Pubblici;
- aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
- aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo.

Le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l’area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l’allevamenti biologico, sia da considerarsi “area di pascolo comune”, anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.

5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.

I documenti giustificativi relativi al:

- “ricorso alle disposizioni” di cui all’art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- il rispetto del periodo di riposo del pachetto di cui al paragrafo 5, dell’art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008;



- “rispetto della disposizione” relativamente al divieto di vendita del prodotto con la denominazione biologica in caso di applicazione dell’art. 41 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- “uso di alimenti non biologici di origine agricola” di cui all’art. 43 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- “ricorso alle deroghe” di cui all’ art. 47 del Reg. (CE) n. 889/2008;

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.

6) Gestione degli animali – art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008

Le pratiche di cui al paragrafo 1 art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell’autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall’art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo “Mutilazione e altre pratiche”, e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L’organismo di controllo a cui l’operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure.

7) Alimenti provenienti dall’azienda stessa o da altre aziende biologiche – art. 19 del Reg. (CE) 889/08 – Alimentazione delle colonie di api.

Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l’alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all’art. 19, paragrafo 3 del Reg. (CE) 889/08, sono quelle che possono causare le situazioni di seguito elencate a titolo di esempio:

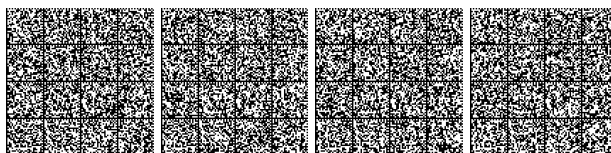
- disponibilità alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come “scorte” sia come “fonti di bottinatura”, nettare, polline e melata;
- rischio di diffusione di stati infettivi.

8) Vuoto sanitario per l’allevamento avicolo – art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per la realizzazione del vuoto sanitario nell’allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5 art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008, il periodo durante il quale il parquette esterno deve essere lasciato a riposo tra l’allevamento di un gruppo ed il successivo non è inferiore a 40 giorni.

9) Trasporto dei mangimi – art. 32 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per “mangimi” di cui alla lettera a) dell’art. 32 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi come definite alla lettera b), paragrafo 2, art. 2 del Reg. (CE) n. 1831/2003.



10) Numero massimo di animali per ettaro – art. 15 e Allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008

L'autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. Tali amministrazioni tengono conto, anche a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008, del DM 7/4/2006, nonché delle relative disposizioni regionali di attuazione e della direttiva 91/676/CE. Le Regioni e Province Autonome informano il MiPAAF sui provvedimenti adottati in merito.

11) Conversione in apicoltura – Art. 38 del Reg. (CE) 889/08.

La cera di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del Reg. (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e origine della stessa.

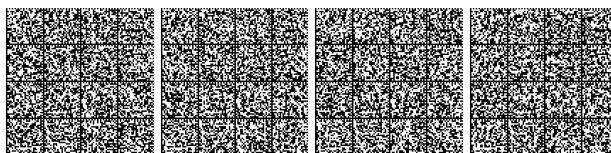
Articolo 5**Prodotti trasformati****1) Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati - art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007**

Ai sensi del paragrafo 2 lettera a) art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007 per “*prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola*”, si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti.

2) Uso del Nitrito di sodio e Nitrato di potassio nella trasformazione dei prodotti a base di carne - Allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08

Ai sensi dell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne, è autorizzato dal MiPAAF soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

In deroga a quanto stabilito dalla citata disposizione comunitaria ed in attesa del riesame previsto all'art. 27 paragrafo 3 lettera a) del Reg. 889/2008, si autorizza l'uso del nitrito di sodio e del nitrato



di potassio, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal regolamento, senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli.

La deroga sopra indicata non si applica per la produzione di prosciutti con osso e culatelli. In tal caso, l'operatore che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di potassio, è tenuto a fornire al MiPAAF adeguata dimostrazione circa l'inesistenza di un metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

Articolo 6

Periodo di conversione

1) Data di inizio periodo di conversione – art. 17 del Reg. (CE) n. 834/07

La data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo, di cui all'art. 17 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (CE) n. 834/07, va intesa come la data di spedizione (timbro postale o data di protocollo elettronico) della notifica alle Regioni e Province autonome e agli organismi di controllo. Nel caso in cui tale data non fosse contestuale fa fede la data di spedizione più recente.

2) Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione - art. 36 del Reg. (CE) n. 889/08.

Ai sensi del paragrafo 2 art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 l'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori.

Il suddetto riconoscimento retroattivo viene deciso dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo quanto stabilito dalla procedura di cui all'allegato 3.

Articolo 7

Norme di produzione eccezionali

1) Stabulazione fissa nelle piccole aziende – art. 39 del Reg. (CE) n. 889/2008

Viene autorizzata la stabulazione fissa ai sensi dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 889/2008 nelle “*piccole aziende*” intese come quelle che hanno una consistenza media annuale non superiore a 30 Unità Bovino Adulto (UBA).



2) Gestione di unità apistiche a fini di impollinazione – art. 41 del Reg. (CE) 889/08

I “prodotti” di cui al primo comma dell’art. 41 del Reg. (CE) 889/08 che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi “miele” e “polline”.

3) Uso di animali non biologici – art 42 del Reg. (CE) 889/08

In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, è concessa l’introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età, di cui all’art. 42 lettera a) del Reg. (CE) 889/2008.

L’autorizzazione di cui all’art. 42, lettera b) del Reg. (CE) 889/2008, e fino al termine del periodo definito nell’articolo medesimo, per l’introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008, viene concessa dalle Regioni e Province autonome in accordo con la procedura descritta nell’allegato 4 del presente Decreto.

Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell’allegato 4 del presente Decreto; il controllo su tali produttori è effettuato dal Corpo Forestale dello Stato.

4) Uso di cera d’api non biologica – art. 44 del Reg. (CE) 889/08

4.1) Al fine di verificare la disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a) art. 44 del Reg. (CE) 889/08, viene istituita e mantenuta una banca dati presso il MiPAAF contenente le informazioni su tali disponibilità.

4.2) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata di cui alla lettera b) e c) dell’art. 44 del Reg. (CE) 889/08 deve essere supportata da risultati analitici.

5) Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico – art. 45 reg. (CE) n. 889/2008

5.1) Il campo di applicazione dell’articolo 45 Reg. (CE) n. 889/2008 riguarda le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo.

Per sementi si intendono le sementi e i tuberi di patata da semina.

Per materiale di moltiplicazione vegetativa si intendono: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi,



rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta – seme.

5.2) Ai sensi del paragrafo 4 art. 45 del Reg. (CE) n. 889/2008 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici è affidata all'ENSE – Ente Nazionale Sementi Elette.

5.3) L'ENSE provvede, in particolare, al mantenimento della banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell' articolo 48 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008

5.4) Si rimanda all'allegato 5 per la definizione di:

- norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto;
- il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa e piante non biologiche destinate al trapianto;
- attività di verifica;
- modulistica.

Per le specie incluse nell'allegato 5 parte B, il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici non è ammesso, salvo che questo sia giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente.

6) Circostanze calamitose – art. 47 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08 le Regioni e le Province autonome, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso.

Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle Regioni o dalle Province Autonome.

Al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni e le Province Autonome ne danno notizia al Ministero nel minor tempo.



Articolo 8

Etichettatura

1) Indicazioni obbligatorie – art. 24 Reg. (CE) n. 834/2007

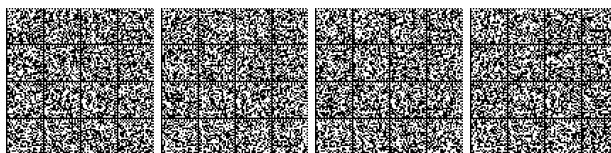
1.1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell' art. 24 paragrafo 1 lettera a) Reg. (CE) n. 834/2007, è rappresentato dal codice attribuito dal MiPAAF a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare;

1.2) Al codice di cui al precedente paragrafo, come specificato all'art. 58 paragrafo 1 lettera b) Reg. (CE) n. 889/2008, è aggiunto il termine BIO tra la sigla IT e il codice dell'Organismo di controllo, che è rappresentato da tre lettere. Tale codice deve essere preceduto dalla dicitura: "Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF"

1.3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo ai sensi dell'art. 9 del presente Decreto. Il codice è preceduto dalla dicitura "operatore controllato n.....". Si fornisce un esempio di stringa:

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF	operatore controllato n.
IT BIO XXX	XXXX

1.4) Nelle more della definizione di specifiche norme per la produzione di "vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica" da parte della Commissione UE, viene consentita la possibilità di fare riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve.



Articolo 9

Sistema di controllo

1) Tracciabilità - art. 27 Reg. (CE) n. 834/2007

In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27 paragrafo 13 del Reg. (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.

2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007

2.1) L'operatore, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la "notifica di inizio attività", provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività.

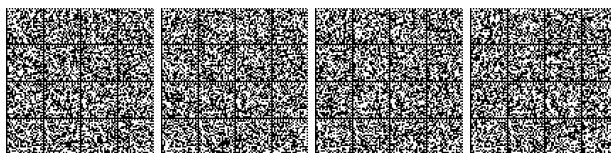
L'operatore che estende la propria attività nel territorio di un'altra Regione o Provincia autonoma, presenta "notifica di variazione" alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la notifica ed invia la "notifica di inizio attività" alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio ha esteso la propria attività.

2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/2007.

2.3) Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 1 comma 3 del Reg. (CE) n. 834/2007 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica (sez. C e D), a meno che l'esecutore non sia un soggetto che ha già effettuato direttamente la notifica. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore.

Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.



2.4) Ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, va inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.

3) Documento giustificativo - art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008

Il documento di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008, da compilare sul modello dell'allegato XII dello stesso regolamento, è denominato "Documento giustificativo ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/2007". Tale denominazione è obbligatoria a decorrere dal terzo mese successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

4) Misure di controllo specifiche per l'apicoltura – art. 78 del Reg. (CE) 889/08

4.1) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell'art. 78 del Reg. (CE) 889/08 soddisfano gli organismi di controllo e sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08;

4.2) Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 78 del Reg. (CE) 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, è di 10 giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08.

Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del PAP.

Articolo 10

Trasmissione informazioni

1) Invio delle informazioni - art. 27 Reg. (CE) 834/07

1.1) L'elenco degli operatori controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui al Reg. (CE) 834/07, art. 27 paragrafo 14, deve essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province



autonome in cui è esercitata l'attività da ciascun operatore. Tale elenco deve contenere le seguenti informazioni minime:

- Denominazione aziendale
- Attività praticata (secondo il seguente schema):
 - A: produttori esclusivi
 - B: preparatori esclusivi
 - C: importatori esclusivi
 - AB: produttori / preparatori
 - BC: preparatori / importatori
 - AC: produttori / importatori
 - ABC: produttori / preparatori / importatori
- per l'attività di produzione vanno inserite anche le seguenti specifiche:
 - b: azienda biologica
 - c: azienda in conversione
 - m: azienda mista
 - z: azienda di produzione zootecnica (esclusiva o no)
 - a: azienda che opera in acquacoltura
- codice fiscale aziendale e P. IVA
- Comune, Provincia e Regione della sede dell'operatore

Alla stessa data gli Organismi di controllo devono trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari anche le informazioni di cui all'allegato 8 del presente Decreto, qualora siano intercorse delle variazioni rispetto a quanto comunicato l'anno precedente.

1.2) Nelle more della revisione del D.Lgs 220/95, l'elenco degli operatori riconosciuti idonei al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui all'allegato III del medesimo Decreto, è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome territorialmente competenti. Tale elenco contiene le medesime informazioni del comma precedente.

1.3) La relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte dagli Organismi di Controllo nel corso dell'anno precedente, di cui al Reg. (CE) 834/07, art. 27 paragrafo 14, è trasmessa dagli Organismi di controllo, entro il 31 marzo, al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome e contiene almeno le informazioni previste dall'allegato 9 al presente Decreto.



1.4) Le Regioni e Province Autonome sono tenute ad inviare al MiPAAF e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, entro il 31 maggio di ogni anno, gli elenchi degli operatori iscritti, corredati dai codici fiscali aziendali, e una relazione sull'attività di vigilanza svolta, per posta elettronica.

1.5) Tutte le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, e 1.3 del presente articolo sono trasmesse anche in formato elettronico sia al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari sia al MiPAAF, per conoscenza.

2) Dati statistici – art. 36 del Reg. (CE) 834/07 e art. 93 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (CE) 834/07 e all'articolo 93 del Reg. (CE) 889/08 gli Organismi di controllo sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al MiPAAF i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:

- numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc.);
- informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici EUROSTAT);
- informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici EUROSTAT);
- informazioni sul tipo di attività di trasformazione e sul valore della produzione (codici EUROSTAT).

Per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati il MiPAAF invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo, per la compilazione in formato elettronico, appositi moduli elaborati dall'EUROSTAT.

Articolo 11

Importazioni

1) Elenco nazionale importatori di prodotti biologici da Paesi terzi - art. 9 del d.lgs. n. 220/95.

Ai sensi del paragrafo 2 art. 9 del DLgs n. 220/95 il MiPAAF aggiorna l'elenco degli operatori che svolgono attività di importazione nell'Unione Europea di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.

L'operatore invia la notifica di attività, per la categoria "Importatore", al MiPAAF e, contestualmente, all'Organismo di controllo prescelto.



L'Organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo.

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, l'Organismo di controllo, provvede, in caso di esito positivo, ad inviare all'importatore ed al MiPAAF, apposito documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07. Il MiPAAF, previa verifica del documento giustificativo, provvede a trasmettere all'operatore, all'Organismo di controllo e alle altre amministrazioni interessate, il Decreto di inserimento nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi.

In caso di esito negativo l'Organismo di controllo comunica, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo. Il MiPAAF comunica all'operatore e alle altre amministrazioni interessate le motivazioni del mancato inserimento nell'elenco di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

2) Procedura per la concessione ed il rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. Art. 19 reg.(CE) n. 1235/08.

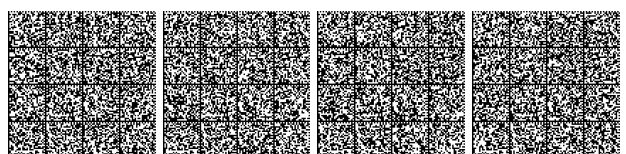
Gli operatori inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08.

Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF.

La richiesta di autorizzazione nonché l'eventuale rinnovo, compilata secondo i modelli di cui agli allegati 6 e 7 del presente Decreto, è inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione fornita, rilascia o rifiuta l'autorizzazione all'importazione, informandone le amministrazioni interessate e l'Organismo di controllo.

L'autorizzazione prevede, in particolare, che:

- le partite del prodotto biologico debbano essere accompagnate da apposita certificazione di analisi, emessa da un laboratorio accreditato in conformità alle norme vigenti e riconosciuto dalle autorità competenti del Paese terzo, attestante l'assenza di sostanze non ammesse ai sensi del Reg. (CE) 834/07 e relativi regolamenti attuativi e, qualora il MiPAAF lo ritenga necessario, l'assenza di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) o di sostanze da essi ottenuti e derivati;



- l'importatore comunica al MiPAAF e al proprio Organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

- 1) Gli operatori che intendono aderire al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007 utilizzano il modulo di notifica pubblicato con il DLgs 220/95 e modificato, da ultimo, con il Decreto ministeriale del 7/7/2005.
- 2) Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto il MiPAAF, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, adotta la nuova modulistica al fine di consentire l'informatizzazione del sistema in conformità al Piano d'Azione Nazionale per l'Agricoltura Biologica citato in premessa. Le Regioni e le Province Autonome che intendono rendere obbligatorio prima dei citati sei mesi l'utilizzo di specifici moduli, anche in formato elettronico, ne danno preventiva comunicazione al MiPAAF. La modulistica contiene almeno le informazioni prescritte dallo schema di notifica di cui al DLgs 220/95 modificato, da ultimo, con il Decreto ministeriale del 7/7/2005.
- 3) Gli Organismi di controllo possono adottare propria modulistica, limitatamente alla "relazione di ispezione", al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa comunitaria.
- 4) In ottemperanza al Decreto ministeriale 5 dicembre 2006, modificato da ultimo con Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, le sopracitate modulistiche adottate dagli Organismi di Controllo devono essere inviate al CONQUA I – ICQ.
- 5) Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
- 6) Fatto salvo quanto riportato al paragrafo 1 del presente articolo, relativo al modulo di notifica, e nelle more della ridefinizione delle linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, i Decreti ministeriali 4 agosto 2000, 29 marzo 2001, 7 luglio 2005, sono abrogati.

Il presente Decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: ZAIA

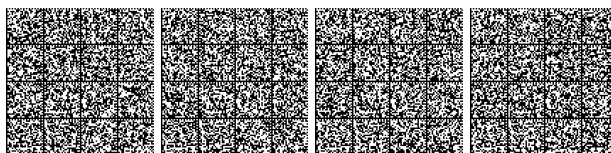
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 250



ALLEGATO 1**PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE
NATURALI DEI VEGETALI**

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO	DESCRIZIONE, COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA E/O FORMULAZIONE COMMERCIALE	MODALITÀ E PRECAUZIONI D'USO
1. PROPOLIS	È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito	
2. POLVERE DI PIETRA O DI ROCCIA	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. BICARBONATO DI SODIO	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. GEL DI SILICE	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e simili	
5. PREPARATI BIODINAMICI	Preparazioni previste dal regolamento CEE n. 834/07, art. 12 lettera c.	
6. OLI VEGETALI <u>ALIMENTARI</u> (Arachide, Cartamo, Cotone, Girasole, Lino, Mais, Olivo, Palma Di Cocco, Senape, Sesamo, Soia, Vinacciolo)	Prodotti derivanti da estrazione meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici.	
7. LECITINA	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%	



8. ACETO	Di vino e frutta	
9. SAPONE MOLLE E/O DI MARSIGLIA	Utilizzabile unicamente tal quale	
10.CALCE VIVA	Utilizzabile unicamente tal quale	



ALLEGATO 2

ISCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI RELATIVA ALL'ORIGINE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI.

Il produttore che alleva animali con il metodo biologico allo scopo di immetterli nel circuito commerciale, può comunicare tale attività nella sezione appositamente strutturata del sito SINAB del MiPAAF.

Il produttore registra la propria posizione nella sezione del sito dichiarando i seguenti dati:

- a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice;
- b) Indirizzo dell'azienda nella quale il produttore alleva gli animali;
- c) Disponibilità: periodo, numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
- d) Organismo di controllo cui l'operatore è assoggettato.

Il produttore dovrà mantenere aggiornata la banca dati almeno trimestralmente. In caso contrario la disponibilità di animali verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati.

L'allevatore che voglia acquistare animali biologici è tenuto a verificarne la disponibilità nella sopraindicata sezione del sito internet e, nel caso in cui non risulti alcuna disponibilità di animali biologici, l'allevatore potrà procedere all'acquisto di animali convenzionali, documentando la propria ricerca attraverso la stampa della pagina web da cui si evinca tale indisponibilità, o tramite idonea comunicazione del produttore di animali biologici.



ALLEGATO 3

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell' art. 36 comma 2 del Reg. (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di Controllo una specifica richiesta indicando di quali delle condizioni richiamate ai punti a) o b) del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 intende avvalersi.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

- descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
 - nel caso della richiesta ai sensi del punto a del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici;
 - nel caso della richiesta ai sensi del punto b del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 perizie ed ogni altra evidenza utile.

L'organismo di Controllo acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo.

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 36 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 36 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
6. Parere dell'OdC (data della delibera)

La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.

Le Regioni o le Provincie autonome esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 2 del Reg. CE 889/08, dandone comunicazione all'Organismo di Controllo e, per conoscenza, all'operatore.

In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.



ALLEGATO 4

1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle di età non superiore a 18 settimane allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 (e delle pertinenti disposizioni dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007) e destinate ad essere introdotte nelle unità di produzione biologiche.

1.1) Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 deve comunicare tale attività al MiPAAF e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, entro 10 giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di 3 giorni di età.

La comunicazione, *di cui si allega il fac-simile A*, deve riportare le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice;
- b) Dati anagrafici e CUAA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente);
- c) Periodo di allevamento;
- d) Numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
- e) Atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al presente decreto.

1.2) Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.

La separazione degli allevamenti deve:

- garantire la non promiscuità degli animali;
- assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;
- facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli.

Il produttore deve tenere una specifica contabilità al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalità di alimentazione degli stessi.

Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione.

1.2.1) Il primo registro di carico-scarico deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalità. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
 - 1) il giorno di arrivo;
 - 2) le quantità e relative razze (linee genetiche);
 - 3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto;
- nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
 - 1) le perdite per mortalità;
 - 2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;
 - 3) il giorno di consegna e le quantità consegnate.

1.2.2) Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalità di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantità utilizzate con quelle indicate nelle "linee guida della casa madre" e la giacenza. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
 - 1) il giorno di arrivo;
 - 2) la quantità;



- 3) la tipologia di alimento (cartellino);
- 4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).

Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la "campionatura" dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.

Nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) quantità utilizzata;
- 2) eventuale giacenza.

- 1.3) Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.
- 1.4) Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 e nel presente decreto, il produttore di pollastrelle dovrà:
 - garantire la rintracciabilità dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale;
 - conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli.

2) Adempimenti dei produttori di uova biologiche.

Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve presentare istanza alle Regioni e Province autonome.

Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, di cui si allega il fac-simile B, almeno 60 giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle Regioni ed alle Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico.

La comunicazione, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati di cui all'allegato 2 alla data della richiesta, deve riportare la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 stante:

- la non disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico;
- l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte.

Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare all'Organismo di Controllo, anche mediante la documentazione commerciale, la conformità degli animali introdotti in azienda.

È il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'articolo 38 del Reg. (CE) n. 889/2008, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, è richiesto il periodo di conversione di 6 settimane.

3) Adempimenti degli Organismi di Controllo

L'Organismo di Controllo in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, deve rilevare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'autorità competente e deve verificare la conformità dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto).



FACSIMILE A*Spett.le Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali**SACO X - Agricoltura biologica**C/o Sportello Informativo SINAB**Via XX Settembre, 20**00187 Roma***(nuovo): Spett.le Regioni e Province autonome***e-mail: sportelloinfo@sinab.it***Oggetto: comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

 1 sottoscritt _____ nato/a il _____
 a _____ e residente a _____
 in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: _____
 sita in _____ CUA _____,
 Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

COMUNICA

l'inizio del ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, presso lo stabilimento di produzione condotto da:

☐ **me medesimo,**

Sito in:	Periodo di allevamento	N.ro di capi	Razza
	Dal _____ al _____		
	Dal _____ al _____		

☐ **soccidario:**

Ditta _____ sita in _____
 _____ partita IVA _____

Sito in:	Periodo di allevamento	N.ro di capi	Razza
	Dal _____ al _____		
	Dal _____ al _____		

E SI IMPEGNA

a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale che sarà incaricato di effettuare controlli al fine di accertare la conformità delle condizioni e modalità di allevamento alle disposizioni previste al capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al presente DM.

Data e luogo _____

Firma _____



FACSIMILE B*Spett.le Regione, P.A.**E p.c. Organismo di controllo*

Oggetto: comunicazione di deroga per l'accasamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.

 1 sottoscritt _____ nato/a il _____
 a _____ e residente a _____
 in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: _____ sita
 in _____ CUA A _____,
 Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

DICHIARA di non essere in grado di reperire pollastrelle allevate con il metodo biologico vista:

- ☐ la non disponibilità sul mercato pollastrelle allevate con il metodo biologico;
☐ l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, e, a conferma, allega copia di n. 3 richieste di approvvigionamento non soddisfatte

e, al fine di iniziare un nuovo ciclo di allevamento di ovaiole biologiche,

COMUNICA

la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, per l'accasamento di pollastrelle presso lo stabilimento, con i seguenti riferimenti:

data dell'accasamento (previsione)	Indirizzo stabilimento sito in:	N.ro di capi	Razza

Riferimenti al produttore/i di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008:

Ditta produttrice di pollastrelle	indirizzo	CUAA

Data e luogo _____

Firma _____



ALLEGATO 5

SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA

Parte A

Con riferimento all'articolo 7 punto 5 del presente Decreto, l'allegato regola:

- Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici;
- Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici;
- Attività di verifica;
- Modulistica.

1 Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici

1.1 Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa

Le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici devono:

- essere ottenute senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- essere conformi alle norme di produzione vegetale di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- soddisfare i requisiti generali applicabili per la loro commercializzazione;
- nel caso delle sementi, non essere trattati con prodotti fitosanitari non inclusi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, a meno che il trattamento non sia prescritto, per motivi fitosanitari, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- essere prodotti su appezzamenti notificati e assoggettati al controllo ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso delle sementi, essere prodotte impiegando sementi "da agricoltura biologica" o, ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1 comma i del Reg. (CE) n. 834/2007, sementi convenzionali; nel caso del materiale di moltiplicazione vegetativa, le piante genitrici devono essere coltivate secondo le norme di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso di specie perenni, essere prodotte da colture che rispettino, per almeno due cicli vegetativi le norme di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso di specie o bulbo o tubero per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo o del tubero, i due cicli vegetativi, di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 834/07, si conteggiano a partire dal reimpianto degli stessi.

2 Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa proveniente da agricoltura convenzionale:

2.1 Utilizzazione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico

Conformemente alla procedura di seguito indicata, è autorizzata l'utilizzazione di



sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico, purché tali sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo:

- non siano trattati, nel caso delle sementi, con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, a meno che non sia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- Soddiscino i requisiti generali per la loro commercializzazione.

2.2 Requisiti per la concessione della deroga

L'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei seguenti casi:

- nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi è disponibile nella banca dati;
- il fornitore non è in grado di consegnare il materiale prima della semina o impianto della coltura, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o il materiale di moltiplicazione vegetativo;
- la varietà che l'utilizzatore vuole procurarsi non è disponibile nella banca dati e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie disponibile nella banca dati è adeguata e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;
- l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente;
- l'autorizzazione è concessa prima della semina o dell'impianto della coltura;
- l'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'ente di cui all'articolo 7 paragrafo 5 registra i quantitativi di cui è stato richiesto l'impiego in deroga. La non disponibilità deve essere intesa con riferimento sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti in conversione.

2.3 Procedure relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla disponibilità di sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetativo.

La banca dati ENSE e i dati derivanti dall'attività di rilascio delle deroghe sono consultabili sul sito web dell'ENSE all'indirizzo: www.ense.it.

Sentito il Comitato Consultivo Nazionale, il MIPAAF stabilirà le modalità di applicazione dell'art. 45 Comma 8 del Reg. (CE) n. 889/2008 per l'applicazione di autorizzazioni generali a impiegare in una determinata campagna e per determinate specie o varietà, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti in agricoltura biologica.

Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo (1° luglio – 30 giugno), l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare domanda di controllo in campo ai fini della certificazione delle sementi, le ditte sementiere e i vivaisti devono inviare



all'ENSE copia del certificato di conformità aziendale vigente.

Allo scopo di mantenere la banca dati quanto più possibile aggiornata, l'invio da parte degli interessati all'ENSE di tutte le dichiarazioni relative alla disponibilità di sementi o di altro materiale di riproduzione biologico deve essere rinnovato mensilmente. In caso contrario la disponibilità verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati ENSE.

2.3.1 Sementi e tuberi-seme di patate per i quali vige l'obbligo della certificazione varietale ai sensi della disciplina in materia di commercializzazione delle sementi

- *l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare la domanda di controllo in campo all'ENSE ai fini della certificazione delle sementi*
deve specificare, nella domanda, la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonché il nome dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui è assoggettato.
- *la ditta sementiera*
deve precisare nella domanda di cartellinatura ufficiale dell'ENSE, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta di sementi biologiche, indicando l'operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto e l'organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui la stessa ditta sementiera è assoggettata, nonché la quantità di prodotto biologico ottenuto distinto per varietà.
- *La ditta sementiera / il fornitore di sementi*
deve segnalare alla banca dati ENSE la disponibilità effettiva di sementi biologiche utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

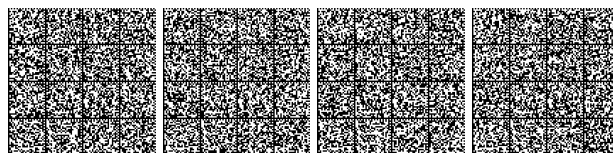
2.3.2 Sementi per le quali non vige l'obbligo della certificazione ufficiale ai fini della commercializzazione (sementi ortive della categoria Standard e sementi delle specie per le quali la disciplina sementiera non prevede l'obbligo di certificazione varietale):

- *la ditta sementiera/il fornitore di sementi*
deve segnalare la disponibilità effettiva di sementi biologiche l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

2.3.3 Materiale di moltiplicazione vegetativo

- *la ditta vivaistica*
deve segnalare alla banca dati ENSE la disponibilità di materiali di riproduzione vegetativi biologici utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 2).

Le notifiche di cui al presente punto 2.3 devono riguardare sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti su terreno in conversione.



2.4 Rilascio della deroga

La richiesta di deroga deve essere inviata all'ENSE, utilizzando l'apposito modulo (modulo 3), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Via -Ugo Bassi 8 20159 Milano), oppure per fax (02/69012049) oppure ancora per e-mail (deroghe.bio@ense.it) almeno 30 giorni prima della semina per tutte le sementi escluse quelle delle specie ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo, e almeno 10 giorni prima dell'impianto per le sementi ortive e per il materiale di moltiplicazione vegetativo.

L'ENSE deve dare risposta per posta, per fax o per e-mail con le stesse modalità sopra indicate, non oltre 20 giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per tutte le sementi escluse quelle ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo e non oltre 7 giorni per le sementi ortive e il materiale di moltiplicazione vegetativo, esplicitando le motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto.

In assenza di risposta dell'ENSE nei termini previsti al precedente capoverso, la deroga si può considerare concessa.

In caso di negazione della deroga, l'ENSE deve inviare copia della relativa comunicazione all'operatore interessato e, nello stesso tempo, all'Organismo di Controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato.

La deroga per l'utilizzo di sementi e/o materiale di riproduzione convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l'operatore possa comprovare all'organismo di controllo biologico, attraverso una dichiarazione rilasciata per iscritto dal/i fornitore/i indicato/i dall'ENSE all'atto della negazione della deroga, che lo stesso non ha più la disponibilità del materiale richiesto.

Qualora le informazioni fornite all'ENSE, risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dall'ENSE all'operatore interessato e all'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato nei tempi sopra indicati, esplicitando le motivazioni della negazione.

2.5 Procedure di ricorso avverso la decisione dell'ENSE di negazione della deroga

Avverso la decisione dell'ENSE di negare la deroga può essere presentato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di negazione.

Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, per conoscenza, all'ENSE stesso, specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato.

Il Ministero, sentito l'ENSE, decide sul ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle procedure previste dall'articolo 8 della medesima legge.

3 **Attività di verifica che devono essere effettuate da parte degli organismi di controllo**



L'organismo di controllo al fine del riscontro della conformità di impiego di semente e di materiali di moltiplicazione vegetativa convenzionali in deroga, deve verificare in particolare:

- che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo termini e le modalità previste dal presente decreto;
- che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte dell'ENSE, oppure che si configuri il caso di cui al punto 2.4 paragrafo 5;
- che le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo non siano trattati con prodotti fitosanitari non ammessi;
- nel caso la deroga sia stata concessa, che la varietà seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.

Allo scopo di consentire i controlli, l'operatore è tenuto a conservare, presso l'azienda, la documentazione relativa alle sementi e ai materiali di moltiplicazione impiegati, almeno fino al primo sopralluogo dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica. Nel caso delle sementi la documentazione da conservare include almeno i cartellini ufficiali di certificazione, per le specie per le quali sono previsti e il cartellino del produttore, oppure il solo cartellino del produttore per le sementi ortive standard o per quelle non soggette a certificazione. In alternativa, ai cartellini, la documentazione da conservare include almeno la fattura di acquisto delle sementi, in cui siano indicate specie e varietà, categoria, lotto, quantitativo di seme ed eventuale trattamento e da cui si evinca la tipologia biologica o convenzionale.





DENOMINAZIONE DITTA SEMENTIERA.

Indirizzo .

CAP. .Comune

Tel.

Fax: .

Modulo 1

Provincia .

e-mail...

DISPONIBILITA' DI

SEMENTI BIOLOGICHE

□ SEMENTI PRODOTTE SU TERRENO IN CONVERSIONE

Zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna:

[illegible]

- 1) Indicare lo Stato Membro in cui la varietà è iscritta; nel caso di varietà in corso di registrazione indicare l'Autorità competente e gli estremi dell'autorizzazione
- 2) Non richiesto per le specie ortive

Firma



Modulo 3

Data

Nome Azienda

Indirizzo

CAP

Comune

Provincia

Tel.

Fax:

Partita IVA

E-mail

Alla Direzione Generale **ENSE**

Via Ugo Bassi 8

20159 MILANO

Tel: 02/6901201 Fax: 02/69012049

deroghe.bio@ense.it

Oggetto: Richiesta di deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione convenzionali in agricoltura biologica

Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del D.M...con la presente, si chiede la deroga per l'utilizzo di sementi/materiale di moltiplicazione vegetativo non proveniente da agricoltura biologica precisando che **la data prevista per la semina/impianto è:**

Il materiale richiesto è il seguente:

☐ Sementi☐ Astoni, Barbatelle☐ Tuberi☐ Bulbi☐ Piantine ortive destinate a pianta porta-seme☐ Altro (Descrivere)

Specie	Varietà		Quantitativo (kg) o numero (specificare)
Organismo di controllo biologico cui l'azienda è assoggettata:		Timbro e firma dell'Azienda	

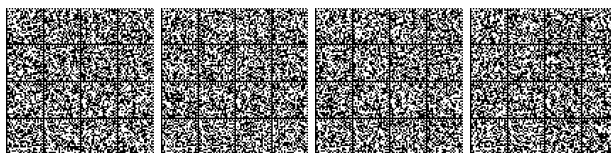
AVVERTENZA: la rispondenza delle sementi ai requisiti previsti dall'art. 4 Paragrafo 2 Reg. (CE) 889 del 18 settembre 2008 – prodotti fitosanitari ammessi- dovrà essere verificata a cura del richiedente la deroga.

Spazio riservato all'ENSE



Parte B

Specie per le quali le sementi o i tuberi di patata da semina ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'articolo 45 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 889/2008.



ALLEGATO 6**Solo uso ufficiale**

Ref. n.

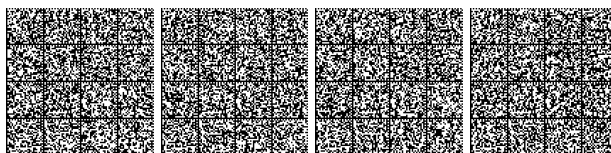
**Richiesta di autorizzazione all'importazione
di prodotti biologici da paesi terzi non in equivalenza ai sensi
dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08**

IMPORTANTE

- Prima di compilare il modulo leggere attentamente le linee guida allegate;
- Compilare il modulo usando idoneo software o in stampatello e con inchiostro nero;
- Spedire il modulo compilato, insieme a tutta la documentazione di supporto richiesta, all'autorità competente: Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio Agricoltura Biologica – Via XX settembre, 20 – 00187 ROMA.

A. OPERAZIONI UE**Sezione 1 – Informazioni sull'importatore**

1. Denominazione della società		Solo uso ufficiale
Indirizzo postale completo		
Nome della persona di riferimento		
Telefono		
Fax		
Indirizzo e-mail		
2. Nome dell'organismo di controllo UE		Timbro o firma dell'organismo di controllo responsabile per l'esportatore (sezione 3)
Numero di registrazione	☐ Barrare se si allega una certificazione	



Sezione 2 – Dettagli del/i prodotto/i da importare

3. Paese dal quale saranno importati i prodotti

Punto di Ingresso
(Dogana di
ricevimento)

Struttura di
immagazzinamento e/o
di primo ricevimento

Più punti di ingresso e/o strutture di primo ricevimento

☐ allegato n. _____

4. Elenco dei prodotti: dettagli dei prodotti agricoli e/o delle derrate alimentari da importare e valutazione delle quantità annuali.

Descrizione del prodotto	Nome scientifico	Codice NC	* In conversione (C) / Biologico (B)	Quantità annuale stimata (Specificare unità-SI: Kg o l)

* Indicare l'inizio del periodo di conversione.

Se necessario continuare l'elenco dei prodotti in conformità al punto 4 su un foglio separato e barrare la casella "Lista dei prodotti".

Se il prodotto è composto da uno o più ingredienti fornire i dettagli sugli ingredienti e sugli aiuti della lavorazione nel foglio esplicativo del prodotto (Allegato A). Usare un foglio separato per ciascun prodotto, allegando la relativa etichetta, e barrare la casella "prodotto con più ingredienti".

☐ “Lista dei prodotti” riportata in allegato n. _____

☐ “Prodotto con più ingredienti” – vedere allegato A.

Solo uso
ufficiale

Timbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sezione 3)

B. OPERAZIONI NEL PAESE TERZO**Sezione 3 – Informazioni dell'esportatore nel paese terzo**

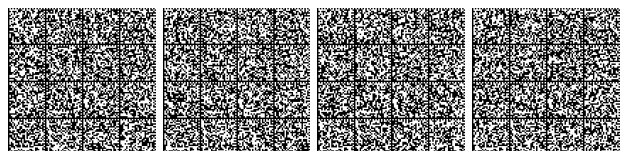
5.	Denominazione della società	
	Indirizzo postale completo	
		Paese:
	Nome della persona di riferimento	
	Telefono	
	Fax	
	Indirizzo e-mail	
6.	Organismo di controllo dell'esportatore	Nome:
		Data dell'ultimo controllo:
	Indirizzo postale completo	
	Nome della persona di riferimento	
	Telefono	
	Fax	
	Indirizzo e-mail	

Solo uso
ufficiale**Prova della conformità ad ISO 65 / EN 45011**☐ certificato allegato

Indicare le modalità utilizzate dall'organismo di controllo dell'esportatore per valutare l'equivalenza della certificazione in possesso dei fornitori rispetto a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione

☐ Informazioni incluse nell'allegato n. _____

Timbro o firma
dell'organismo di
controllo
responsabile per
l'esportatore
(sezione 3)



Solo se diversa dalla domanda 6, indicare il nome e l'indirizzo dell'organismo del paese terzo responsabile del rilascio dei certificati di ispezione di cui all'art. 13 del Reg. (CE) n. 1235/08 per i prodotti che devono essere importanti nell'UE.

☐ Non applicabile

7. Organismo certificatore dell'esportatore

Indirizzo postale completo

Paese:

Nome della persona di riferimento

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail

Solo uso
ufficiale

Sezione 4 – Informazioni dell'operatore che effettua l'ultima operazione di preparazione nel paese terzo

Barrare questa casella se l'esportatore e l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione nel paese terzo sono identiche. In tal caso non è necessaria la compilazione della sezione 4.

☐ Lo stesso dell'esportatore

8. Denominazione dell'operatore

Indirizzo postale completo

Nome della persona di riferimento

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail

9. Nome dell'organismo di controllo di questo operatore

☐ Lo stesso dell'esportatore

In altri casi:

Nome:

Data dell'ultima ispezione:

Prova di conformità a ISO 65 / EN 45011

☐ certificato allegato

Timbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sezione 3)



Sezione 5 – Informazioni sulla preparazione/trasformazione e unità di produzione agricola nel paese terzo

Barrare la casella sottostante se sono coinvolte più di tre unità di preparazione/trasformazione e/o cinque unità di produzione agricola. In tal caso allegare un diagramma di flusso indicante il flusso di produzione e tutte le unità di preparazione così come tutte le unità di produzione agricola coinvolte comprese le seguenti informazioni:

1. Unità di preparazione/trasformazione: nome ed indirizzo, paese terzo, organismo di controllo nel paese terzo, data dell'ultimo controllo. Allegare le copie dei documenti, se disponibili.
2. Unità di produzione agricola: nome e indirizzo, paese terzo, organismo di controllo nel paese terzo, aree biologiche e convenzionali, inizio del periodo di conversione, data del primo ed ultimo controllo. Allegare le copie dei documenti, se disponibili.

se si allega un diagramma di flusso con le informazioni necessarie a questa domanda, non si devono compilare i riquadri 10 e 12.

☐ Diagramma di flusso in allegato n. _____

10. Unità di preparazione / trasformazione

Nome ed indirizzo		Paese terzo	Data dell'ultima ispezione
A			
Tipo di preparazione: Quantità prodotta:		Barrare se si allega il certificato per l'unità ☐	
Organismo di controllo		Lo stesso dell'esportatore ☐	
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato ☐	

* Prova ISO 65/EN 45011 - Conformità per l'organismo di controllo

Segnare: 1: Opzione 1 (Riconoscimento Autorità Competente)

2: Opzione 2 (Accreditamento membro - EA/IAF)

Solo uso
ufficiale

Timbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sezione 3)



Nome ed indirizzo		Paese terzo	Data dell'ultima ispezione
B			
Tipo di preparazione: Quantità prodotta:		Barrare se si allega il certificato per l'unità ☐	
Organismo di controllo		Lo stesso dell'esportatore ☐	
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato ☐	

Nome ed indirizzo		Paese terzo	Data dell'ultima ispezione
C			
Tipo di preparazione: Quantità prodotta:		Barrare se si allega il certificato per l'unità ☐	
Organismo di controllo		Lo stesso dell'esportatore ☐	
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato ☐	

* Prova ISO 65/EN 45011 - Conformità per l'organismo di controllo

Segnare: 1: Opzione 1 (Riconoscimento Autorità Competente)

2: Opzione 2 (Accreditamento membro - EA/IAF)

11. Norme di produzione e misure di controllo per le unità di preparazione/trasformazione nel Paese terzo

Indicare le differenze tra le norme di produzione e le misure di controllo nel paese terzo e le disposizioni del Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti di applicazione.

- ☐ Nessuna difformità
- ☐ Per le difformità vedere allegato n. _____

Solo uso
ufficiale

Timbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sezione 3)



12. Unità di produzione agricola

Nome ed indirizzo	Superfici biologiche e convenzionali	Data della prima ispezione:
D	Biologiche (Ha): _____ Convenzionali (Ha): _____ In conversione (Ha): _____	Data dell'ultima ispezione:
Paese terzo:	Inizio del periodo di conversione: _____	
Prodotti/Status (convenzionale (CO), in conversione (C), biologico (B)):		Barrare se si allega un documento giustificativo ☐
Quantità prodotta:		
Organismo di controllo		Lo stesso dell'esportatore ☐
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*
		Certificato allegato ☐

Nome ed indirizzo	Superfici biologiche e convenzionali	Data della prima ispezione:
E	Biologiche (Ha): _____ Convenzionali (Ha): _____ In conversione (Ha): _____	Data dell'ultima ispezione:
Paese terzo:	Inizio del periodo di conversione: _____	
Prodotti/Status (convenzionale (CO), in conversione (C), biologico (B))		Barrare se si allega un documento giustificativo ☐
Quantità prodotta:		
Organismo di controllo		Lo stesso dell'esportatore ☐
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*
		Certificato allegato ☐

Solo uso
ufficialeTimbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sezione 3)

* Prova ISO 65/EN 45011 - Conformità per l'organismo di controllo

Segnare: 1: Opzione 1 (Riconoscimento Autorità Competente)

2: Opzione 2 (Accreditamento membro - EA/IAF)



Nome ed indirizzo	Superfici biologiche e convenzionali		Data della prima ispezione:
F	Biologiche (Ha): _____ Convenzionali (Ha): _____ In conversione (Ha): _____		Data dell'ultima ispezione:
Paese terzo:	Inizio del periodo di conversione: _____		
Prodotti/Status (convenzionale (CO), in conversione (C), biologico (B)): Quantità prodotta:			Barrare se si allega un documento giustificativo ☐
Organismo di controllo			Lo stesso dell'esportatore ☐
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato ☐	

Nome ed indirizzo	Superfici biologiche e convenzionali		Data della prima ispezione:
G	Biologiche (Ha): _____ Convenzionali (Ha): _____ In conversione (Ha): _____		Data dell'ultima ispezione:
Paese terzo:	Inizio del periodo di conversione: _____		
Prodotti/Status (convenzionale (CO), in conversione (C), biologico (B)): Quantità prodotta:			Barrare se si allega un documento giustificativo ☐
Organismo di controllo			Lo stesso dell'esportatore ☐
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato ☐	

Nome ed indirizzo	Superfici biologiche e convenzionali		Data della prima ispezione:
H	Biologiche (Ha): _____ Convenzionali (Ha): _____ In conversione (Ha): _____		Data dell'ultima ispezione:
Paese terzo:	Inizio del periodo di conversione: _____		
Prodotti/Status (convenzionale (CO), in conversione (C), biologico (B)): Quantità prodotta:			Barrare se si allega un documento giustificativo ☐
Organismo di controllo			Lo stesso dell'esportatore ☐
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato ☐	

Solo uso
ufficialeTimbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sezione 3)

13. Norme di produzione e misure di controllo per le unità di produzione agricola nel Paese terzo

Sono le cooperative, i gruppi di coltivatori o coltivatori a contratto a produrre i prodotti? (Allegato B).

- ☐ No
☐ Sì, vedere allegato B

Indicare le difformità tra le condizioni del Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di applicazione, e le norme vigenti nel Paese terzo.

- ☐ Nessuna difformità
☐ Difformità: allegato n. _____

Sezione 6 – Documentazione di supporto

14. Documentazione disponibile

Indicare la documentazione disponibile, su richiesta dell'autorità competente, per sostenere la presente domanda. Barrare la casella corrispondente.

Rapporto di ispezione dell'organismo di controllo nel/i paese/i terzo per:

- ☐ L'esportatore
☐ Le unità di lavorazione / preparazione
☐ Le unità di produzione agricola

Solo uso
ufficiale

Timbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sezione 3)



Sezione 7 – Dichiarazioni**7.1 Dichiarazione dell'organismo di controllo dell'esportatore nel paese terzo**

Questa domanda mi è stata presentata. Ho firmato e timbrato ciascuna pagina di questa domanda. Le unità menzionate nella sezione 3, 4 e 5 di questa domanda sono soggette a norme di produzione, nonché alle procedure di controllo che riguardano i prodotti biologici.

Dichiaro che:

- Per ciascun prodotto menzionato nella sezione 2 fornito dall'esportatore e ricevuto dai fornitori citati nelle sezioni 4 e 5, le differenze delle norme di produzione applicate e le procedure di controllo sono state individuate ed esaminate rispetto ai requisiti stabiliti dal Titolo III e IV del Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche e regolamenti di applicazione;
- Prendendo in considerazione queste differenze, consideriamo che le norme di produzione siano almeno equivalenti a quelle stabilite dal Titolo III e IV del Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di attuazione, e le misure di controllo siano equivalenti a quelle previste dal Titolo V del Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti di attuazione. Le misure di controllo devono essere permanenti ed effettive;
- Un sistema permanente per assicurare che non siano stati utilizzati OGM e derivati da OGM si trova in ogni fase della catena di produzione sottoposta alle misure di controllo.

Data

Firma

Posizione nella società

Nome in stampatello

7.2 Dichiarazioni dell'importatore dell'UE:

La base legale della mia domanda è il Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti di attuazione. Dichiaro che:

- Ho letto ed ho capito le note delle Linee Guida;
- Il/i prodotto/i che desidero importare rispetta/no al meglio le condizioni di cui agli art. 33 (1) del Reg. (CE) n. 834/07, e successive modifiche, e art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08;
- Sono a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 834/07 in caso di irregolarità ed infrazioni manifeste.

Data

Firma

Posizione nella società

Nome in stampatello

Timbro o firma
dell'organismo di
controllo responsabile
per l'esportatore (sez. 3)



ALLEGATO A

Compilare solo per i prodotti con più di un ingrediente e/o nel caso di utilizzo di prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati

Nome del prodotto:

Composizione del prodotto:

	Nome degli ingredienti	% peso
Ingredienti agricoli biologici:		
Somma		
Ingredienti agricoli non-biologici:		
Somma		
Prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati		
	N. codice	
Somma		
Totale		100 %

Solo uso
ufficiale

Timbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sez. 3)



ALLEGATO B

Compilare solo nel caso di gruppi di coltivatori
15. Informazioni sul gruppo di coltivatori

Tipo di gruppo:

Cooperativa Coltivatori a contratto Altri (specificato in allegato n. ____)

Numero di produttori alla data dell'ultimo controllo: _____

16. Sistema di Controllo Interno (SCI)

Nota: barrare la casella corrispondente. Se la risposta è "sì" è necessario allegare la pagina di riferimento nell'ultimo rapporto d'ispezione dell'organismo di controllo esterno responsabile per il gruppo dei produttori.

Produttori a contratto in conformità con gli standard biologici e il SCI disponibili?

☐ Sì, vedi _____☐ No

Responsabilità definite nella gestione del gruppo di produttori per il SCI?

☐ Sì, vedi _____☐ No

Descrizione di ogni produttore, incluse le mappe delle particelle di terreno, preparazione e facilitazioni d'immagazzinamento disponibili?

☐ Sì, vedi _____☐ No

L'assistenza tecnica ed il controllo interno sono separati?

☐ Sì, vedi _____☐ No

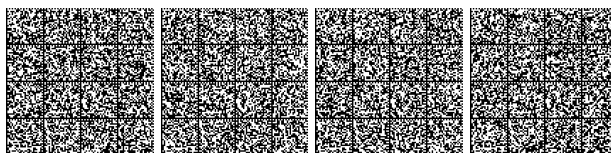
Il 100% dei produttori è coperto dal sistema di controllo interno dei produttori?

☐ Sì, vedi _____☐ No

Sanzioni imposte dal gruppo di produttori su propri membri per irregolarità??

☐ Sì, vedi _____☐ NoSolo uso
ufficiale

Timbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sez. 3)



17. Controllo esterno

Nota: barrare la casella corrispondente. Se la risposta è "si" è necessario allegare la pagina di riferimento nell'ultimo rapporto d'ispezione dell'organismo di controllo esterno responsabile per il gruppo dei produttori.

Numero di agricoltori su piccola scala esternamente controllato alla data dell'ultimo controllo: _____

Percentuale di produttori su piccola scala esternamente controllata alla data dell'ultimo controllo: _____%

Il SCI è valutato dall'organismo di controllo?

☐ Sì, vedi _____

☐ No

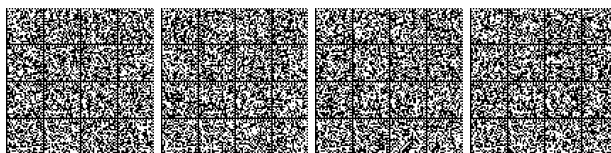
La funzionalità e l'efficienza del SCI sono conformate dall'organismo di controllo?

☐ Sì, vedi _____

☐ No

Solo uso
ufficiale

Timbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sez. 3)



ALLEGATO 7

Solo uso ufficiale

Ref. n.

**Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti
biologici da paesi terzi non in equivalenza ai sensi
dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08**

IMPORTANTE

- Prima di compilare il modulo leggere attentamente le linee guida allegate;
- Compilare il modulo usando idoneo software o in stampatello e con inchiostro nero;
- Spedire il modulo compilato e debitamente firmato, insieme a tutta la documentazione di supporto richiesta, all'autorità competente.

Sezione 1 – Informazioni sull'importatore

1. Denominazione della società

Variazione della
persona di riferimento
o di indirizzo
Solo uso
ufficiale**Sezione 2 - Informazioni circa l'autorizzazione all'importazione**2. Numero di riferimento
dell'autorizzazione
all'importazione

Paese Terzo

Esportatore

Organismo di controllo
dell'esportatore

Timbro o firma
dell'organismo
di controllo
responsabile per
l'esportatore
(sezione 2)



Sezione 3 – Dichiarazioni**3.1 Dichiarazione dell'organismo di controllo dell'esportatore nel Paese terzo:**

Mi è stata presentata questa richiesta di rinnovo. Ho firmato e timbrato ciascuna pagina di questa domanda.

Dichiaro che:

- Sulla base dell'esito dell'ultima ispezione, consideriamo che le norme di produzione applicate sono almeno equivalenti a quelle stabilite nel Titolo III e IV del Reg. (CE) n. 834/07, e successivi regolamenti di attuazione, e le misure di controllo hanno effetti in accordo al Titolo V del Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione. Le misure di controllo sono permanentemente applicate ed effettive. Non sono state imposte maggiori sanzioni;
- ☐ I dati e le dichiarazioni riportati nella mia richiesta per l'importazione sono tuttavia validi e non esistono ulteriori variazioni;
☐ Sono avvenute alcune variazioni come riportato riportate nell'allegato n. _____

Data

Firma

Posizione nella società

Nome in stampatello

3.2 Dichiarazioni dell'importatore:

La base legale della mia domanda è il Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti di attuazione.

Dichiaro che:

- Il/i prodotto/i che desidero importare rispetta le condizioni stabilite dall'art 33 (1) del Reg. (CE) n. 834/2007, e successive modifiche, e dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008;
- ☐ I dati e le dichiarazioni riportati nella mia richiesta per l'importazione sono tuttavia validi e non esistono ulteriori variazioni;
☐ Sono avvenute alcune variazioni come riportato riportate nell'allegato n. _____

Data

Firma

Posizione nella società

Nome in stampatello

Timbro o firma
dell'organismo di
controllo responsabile
per l'esportatore (sez. 2)



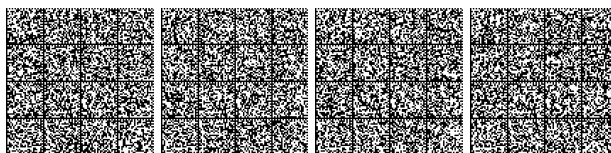
ALLEGATO 8

1	Nome dell'organismo		
2	Indirizzo registrato		
3	Prodotti certificati	Reg. CEE	
		Altri	
4	Clienti	Produttori	
		Trasformatori	
		Importatori	
		Altri	
5	Data autorizzazione di		
6	Marchio o logo		
7	Struttura giuridica		
8	Struttura funzionale		
9	Piano tipo di controllo		
10	Sistema di sanzioni		
11	Certificato di accreditamento alla norma EN 45011		
		Data del certificato	
		Rilasciato da:	



ALLEGATO 9

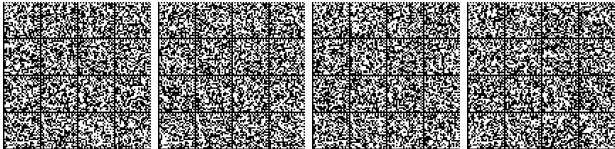
	Numero totale delle visite												Numero degli operatori che hanno ricevuto visite supplementari				Numero degli operatori che sono stati sottoposti alle regolari visite di controllo				Numero degli operatori assoggettati			
	Annunciate				Non annunciate				Totale				Produttori	Trasf.	Importatori	Altri	Produttori	Trasf.	Importatori	Altri	Produttori	Trasf.	Importatori	Altri
TOTALE																								
Abruzzo																								
Basilicata																								
Calabria																								
Campania																								
Emilia Romagna																								
Friuli Venezia Giulia																								
Lazio																								
Liguria																								
Lombardia																								
Marche																								
Molise																								
Piemonte																								
Puglia																								
Sardegna																								
Sicilia																								
Toscana																								
Trentino Alto Adige																								
Umbria																								
Val d'Aosta																								
Veneto																								



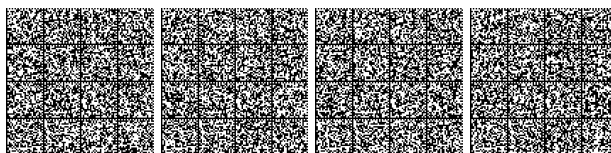
	Numero dei campioni prelevati								Numero delle irregolarità o infrazioni manifeste								Provvedimenti o Numero di sanzioni e penalità applicate							
	Per analisi				Con infrazione del Regolamento				Irregolarità				Infrazione manifesta				Sul lotto o sulla campagna di produzione ¹				Sull'operatore ²			
	Produttori	Trasf.	Import.	Altri	Produttori	Trasf.	Import.	Altri	Produttori	Trasf.	Import.	Altri	Produttori	Trasf.	Import.	Altri	Produttori	Trasf.	Import.	Altri	Produttori	Trasf.	Import.	Altri
TOTALE																								
Abruzzo																								
Basilicata																								
Calabria																								
Campania																								
Emilia Romagna																								
Friuli Venezia																								
Giulia																								
Lazio																								
Liguria																								
Lombardia																								
Marche																								
Molise																								
Piemonte																								
Puglia																								
Sardegna																								
Sicilia																								
Toscana																								
Trentino Alto																								
Adige																								
Umbria																								
Val d'Aosta																								
Veneto																								

¹ Ove sia constatata una irregolarità in reazione all'osservanza delle prescrizioni del Reg. (CE) 834/2007, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico (art. 30, paragrafo 1 del Reg. (CE) 834/2007);

² Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro. (Art. 30 comma 1 del Reg. (CE) 834/2007).



	Numero operatori con autorizzazione stampa etichette	Numero autorizzazioni alla stampa etichette (codici prodotto)	Numero operatori con certificato di conformità	Numero di transazioni con documento accompagnatorio	Numero operatori che richiedono certificato di prodotto/lotto	Numero certificati di prodotto/lotto emessi
TOTALE Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Val d'Aosta Veneto						



■ **COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 concernente «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici». (10A01134) (GU n. 31 del 8-2-2010 - Suppl. Ordinario n.24)

Al fine di consentire un'efficace ed univoca attuazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, si ritiene opportuno precisare che, dall'entrata in vigore dello stesso, non sono più applicabili le seguenti circolari e note ministeriali:

nota ministeriale n. 9890634 del 6 maggio 1998, concernente l'impiego di mezzi tecnici in agricoltura biologica - Reg. (CEE) n. 2092/91 - Allegato II;

circolare ministeriale n. 3 del 16 giugno 2000 sulle importazioni di prodotti da «agricoltura biologica» da Paesi terzi: art. 11, Reg. CEE 2092/91 - art. 6, commi 2 e 3, decreto-legge n. 220/1995 - Iter procedurale;

nota ministeriale n. 91471 del 3 agosto 2001 sull'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa in agricoltura biologica di cui all'allegato VI e VI-bis del Reg. (CEE) 2092/91;

nota ministeriale n. 91466 del 3 agosto 2001 relativa al contratto di lavorazione e vendita per prodotti da agricoltura biologica;

circolare ministeriale n. 1 del 4 aprile 2002 relativa alle norme per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego dei composti di rame;

nota ministeriale n. 92647 del 12 dicembre 2003 sulla nutrizione artificiale delle colonie di api con prodotti zuccherini da agricoltura biologica in luogo del miele. Reg. (CEE) 2092/91 - All. I, C, 5.3;

lettera circolare ministeriale n. 90202 del 9 febbraio 2006 relativa all'origine degli animali di cui all'allegato I, Parte B, punto 3 del Reg. (CEE) n. 2092/1991;

nota ministeriale n. 6959 del 9 ottobre 2008 sulla vigilanza delle attività degli organismi di controllo in agricoltura biologica;

nota ministeriale n. 2471 del 24 dicembre 2008 sulle disposizioni transitorie ai fini dell'etichettatura dei prodotti biologici conformi ai requisiti dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008;

nota ministeriale n. 12725 del 6 agosto 2009 sull'etichettatura dei prodotti biologici;

nota ministeriale n. 12726 del 6 agosto 2009 sulle importazioni dei prodotti biologici da Paesi terzi.

Parimenti non possono più considerarsi applicabili altre ministeriali della Direzione eventualmente in contrasto con il decreto in oggetto.

1. Rotazione delle colture.

Con riferimento all'art. 3, paragrafo 1), del decreto in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, volte a facilitare le aziende nel primo periodo di applicazione del provvedimento.

Si precisa, in particolare, che, qualora gli operatori - nell'ambito delle misure agroambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013 - abbiano sottoscritto impegni per l'agricoltura biologica che prevedono il rispetto di norme specifiche per la rotazione diverse da quanto indicato all'art. 3, paragrafo 1), del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, essi possono adeguare il proprio piano di rotazione alle nuove disposizioni al termine del quinquennio previsto da contratto.

Gli altri operatori - sia coloro che non hanno presentato domanda di contributi per l'agricoltura biologica nell'ambito dei PSR, sia

coloro i quali abbiano sottoscritto impegni per l'agricoltura biologica che non prevedono norme specifiche per la rotazione delle colture - adeguano il proprio piano di rotazione in conformita' all'art. 3, paragrafo 1), del decreto ministeriale in oggetto, a partire dalle semine successive al 30 giugno 2010.

2. Etichettatura.

Con riferimento alla nota ministeriale n, 23117 del 23 ottobre 2009, con la quale il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha attribuito agli organismi di controllo i numeri di riferimento previsti dalla nuova normativa comunitaria, si specifica che - ai sensi dell'art. 95, paragrafo 8 del Reg. (CE) n. 889/08 - gli operatori possono continuare ad utilizzare fino al 30 giugno 2010, nella stampa delle etichette, il numero di codice e/o il nome dell'organismo di controllo attribuiti dall'Autorita' competente sulla base del precedente quadro normativo.

Resta ferma, peraltro, la facolta' di applicare le misure transitorie di cui all'art. 95, paragrafi 9 e 10, del Reg. (CE) n. 889/08, con riferimento alla possibilita' di:

continuare a commercializzare come biologici i prodotti ottenuti, commercializzati ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2009 in ottemperanza al Reg. (CEE) n. 2092/91, fino ad esaurimento delle scorte. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare che, in ambito comunitario, e' attualmente in discussione una proposta di modifica del regolamento citato finalizzata a prorogare il termine del 1° gennaio 2009 al 1° luglio 2010;

continuare a utilizzare per la commercializzazione dei prodotti biologici fino al 1° gennaio 2012 il materiale da imballaggio a nonna del Reg. (CEE) n, 2092/91, seppur conforme ai requisiti del Reg. (CE) n. 834/07. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare che, in ambito comunitario, e' attualmente in discussione una proposta di modifica del regolamento citato finalizzata a prorogare il termine del 1° gennaio 2012 al 1° luglio 2012.

3. Importazioni.

In merito a quanto disposto dall'art. 11 del decreto in oggetto, al fine di agevolare gli operatori, si specifica che, fino al 31 marzo 2010, per la presentazione delle richieste di autorizzazione o di rinnovo all'importazione, potranno essere utilizzati i modelli, con relative linee guida per la compilazione, allegati alla nota ministeriale n. 16157 del 23 ottobre 2009, disponibile sui siti internet del Mipaaf e del Sinab.

Si prega di dare ampia diffusione al contenuto della presente nota, che sara' pubblicata in Gazzetta Ufficiale, unitamente al decreto ministeriale esaminato.

<u>Chiudi</u>	<u>Elenco G.U.</u>	<u>Sommario G.U.</u>